

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1894

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di diritti dello straniero in attesa di espulsione

*Presentata il 5 novembre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si configurano a tutti gli effetti, al di là dell'eufemistica denominazione ufficiale, quali luoghi di privazione della libertà personale, in cui sono trattenute persone che non hanno commesso alcun reato né sono sottoposte ad alcun procedimento penale.

Il questore può disporre, infatti, il trattenimento presso tali centri di immigrati rispetto ai quali devono essere verificati i presupposti per un'eventuale espulsione, che peraltro, anche qualora fossero sussistenti, determinerebbero una mera violazione di carattere amministrativo, dal mo-

mento che l'ingresso e la permanenza non regolari nel territorio nazionale non costituiscono reato.

Il trattenimento si configura pertanto come una vera e propria « detenzione amministrativa », una privazione cioè della libertà personale quale conseguenza (e di fatto quale sanzione) per un'eventuale, e in molti casi inesistente, violazione amministrativa, cui sono assoggettabili esclusivamente gli stranieri extracomunitari.

Il carattere detentivo del trattenimento appare evidente laddove l'articolo 14, comma 7, attribuisce al questore il compito di adottare « avvalendosi della forza pubblica (...) efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro » e di provvedere « a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata ».

Si viene così a creare, come è stato rilevato da numerosi giuristi, un vero e proprio « diritto speciale », per il quale gli stranieri sono sottoposti a disposizioni legislative specifiche, che derogano alle norme generali sulla libertà personale. Se non si sono criminalizzati l'ingresso e la permanenza illegale — ha osservato la dottrina più autorevole — si è comunque creata la situazione per cui l'immigrato non in regola o addirittura l'immigrato di cui deve essere verificata la situazione (e che quindi potrebbe avere i requisiti per soggiornare in Italia), è assimilata a quella di chi ha commesso un reato. Lo si è fatto con procedure di trattenimento nei centri di permanenza temporanea, senza selezionare i casi sintomatici di pericolosità sociale. Considerazione, quest'ultima, confermata dai dati relativi all'attività dei centri, diffusi dal Ministero dell'interno: nel corso del 2000 si è provveduto al rimpatrio di circa il 30 per cento degli stranieri trattenuti (3.134 su 9.768). Il che significa che nel 70 per cento dei casi gli extracomunitari sono stati privati della libertà personale senza che fossero accertati i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione.

I « centri di permanenza temporanea » sono a tutti gli effetti luoghi di privazione della libertà personale: il carattere « senz'altro coattivo » di tali centri è stato rilevato tra l'altro dalla fondazione *Migrants* della Conferenza episcopale italiana.

Tali considerazioni hanno portato autorevoli giuristi a dubitare della legittimità costituzionale delle disposizioni legislative

che prevedono i centri di permanenza temporanea, per violazione, tra l'altro, degli articoli 13 e 24 della Costituzione.

A tali considerazioni di carattere giuridico si deve aggiungere la constatazione delle drammatiche condizioni della maggior parte dei centri esistenti, sia dal punto di vista igienico-sanitario, sia sotto quello della tutela dei diritti e delle garanzie delle persone trattenute.

Occorrono pertanto urgenti modifiche legislative, volte a rimuovere una situazione incompatibile con i principi democratici e di uno Stato di diritto, in modo da contemperare l'esigenza di rendere effettivi i provvedimenti di espulsione, quando assolutamente necessari, e quella di garantire il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona umana. Non è ulteriormente tollerabile che siano di fatto « incarcerati » alla stregua di pericolosi criminali — e per di più in strutture indecorose e fatiscenti — persone che spesso hanno quale unica « colpa » quella di essere fuggite dal loro Paese dalla fame, dalla miseria, dalla disperazione, spesso dalla guerra, per cercare di costruire un'esistenza dignitosa nel nostro Paese e in altri Paesi europei.

Occorre un radicale mutamento dell'approccio legislativo, politico e culturale al tema dell'immigrazione. Gli immigrati non devono e non possono essere considerati come una minaccia per l'ordine pubblico o per l'occupazione, ma al contrario devono essere considerati una straordinaria risorsa per il progresso civile, culturale ed anche economico della nostra società.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore, ove necessario, rilascia allo straniero un documento provvisorio di identificazione avente validità non superiore a trenta giorni, dispone che il medesimo si presenti presso la propria rappresentanza diplomatica o consolare per ottenere il rilascio del passaporto o documento equipollente, ove ne sia sprovvisto, e prescrive i tempi e le modalità di presentazione presso la questura o altro ufficio di polizia. Il questore può disporre che sia applicata la misura della sorveglianza speciale, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Quando, sulla base di elementi concreti e specifici, sussiste il fondato pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione dell'espulsione o del respingimento, qualora siano stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione di tali

provvedimenti e le misure di cui al comma 1 non risultino idonee a prevenire tale pericolo, il questore dispone che il medesimo sia trattenuto presso il centro di permanenza temporanea più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il questore trasmette gli atti al tribunale senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 1-*bis*. Nel caso previsto dal comma 1-*bis*, gli atti sono trasmessi al tribunale del luogo in cui si trova il centro »;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Il tribunale, sulla base delle indicazioni fornite dall'interessato circa le sue condizioni sociali, la condotta di vita, i rapporti familiari e l'inserimento lavorativo, dispone che la polizia giudiziaria svolga entro cinque giorni dal provvedimento di convalida tutti gli accertamenti necessari e, sulla base di quanto emerso nel corso dell'udienza di convalida, adotta le misure più adeguate tra quelle previste dai commi 1 e 1-*bis* per un periodo massimo di cinque giorni. Decorso tale termine, qualora dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria e dalla documentazione presentata dall'interessato vi sia la prova che lo straniero deve essere espulso, il tribunale dispone l'immediata esecuzione dell'espulsione. Avverso tale provvedimento l'interessato può ricorrere entro cinque giorni alla corte d'appello. Qualora non vi siano i presupposti per l'espulsione, il tribunale dispone l'immediata cessazione delle misure adottate »;

e) il comma 5 è abrogato;

f) il secondo periodo del comma 6 è soppresso.

## ART. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: « quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di cinque anni » e le parole: « per un periodo non inferiore a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo non inferiore a dieci anni ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero, può ordinare l'espulsione per un periodo non inferiore a dieci anni dello straniero detenuto che debba scontare una pena residua non superiore a cinque anni. Se durante tale periodo lo straniero fa ingresso nel territorio nazionale, la sospensione dell'esecuzione della pena è revocata ».

## ART. 3.

1. Dopo l'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« ART. 16-*bis.* — (*Provvedimenti in caso di espulsione*). — 1. Allo straniero, nei casi di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 14, sono assicurati, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, l'informazione sui propri diritti e doveri, l'assistenza di un interprete, la facoltà di ricevere assistenza legale, le cure urgenti o comunque essenziali, la possibilità di comunicare con i propri familiari e conviventi, con il proprio difensore, con i rappresentanti diplomatici o consolari del proprio Paese, il recupero dei beni rimasti in Italia, inclusi i crediti per il lavoro svolto, anche se si tratta di lavoro subordinato svolto in condizioni irregolari ».

**ART. 4.**

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le conseguenti modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con le procedure di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.



€ 0,26



\*14PDL0023060\*